

Circolare n. 1/2018

Genova, 19/01/2018

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2018/1°

Dal 1° Gennaio è in vigore la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), nella quale sono contenute diverse misure che riguardano la materia del lavoro: riportiamo di seguito le novità di maggiore rilievo:

Sgravio triennale per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti Under 35

Tutti i datori di lavoro privati che, assumeranno lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti a partire dal 1° gennaio 2018 potranno beneficiare di un esonero del 50% dei contributi previdenziali, per i tre anni successivi all'assunzione, nel limite massimo di € 3.000 annui, a condizione che i lavoratori all'atto dell'assunzione non abbiano, compiuto il 35° anno di età (limite che viene ridotto al 30° anno).

Ulteriore requisito necessario è che il lavoratore non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia con il medesimo che con altro datore di lavoro.

Non sono ostativi eventuali periodi di apprendistato, svolti presso altro datore di lavoro, se alla scadenza il lavoratore non è stato confermato in servizio.

I datori di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione, non devono avere effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi.

L'agevolazione è altresì esclusa qualora il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione, proceda al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del lavoratore assunto con l'esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica.

Si precisa infine che dall'esonero sono esclusi i rapporti di apprendistato, così come quelli di lavoro domestico.

Esonero contributivo per gli apprendisti confermati in servizio

È stato previsto anche un esonero contributivo per i datori di lavoro che decidano di mantenere in servizio, a tempo indeterminato, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. In tal caso infatti l'esonero si applica per un massimo di dodici mesi e nel limite dei 3.000 € annui, purché il lavoratore, al momento della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non abbia ancora compiuto i trent'anni di età.

Esonero contributivo per le conversioni a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato

L'esonero si applica, con le medesime condizioni previste per le nuove assunzioni, anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato che avverranno a partire dal 1° gennaio 2018, purché il lavoratore al momento della conversione abbia meno di 35 anni (trent'anni per le trasformazioni effettuate a decorrere dall'anno 2019).

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio De Lorenzis